



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N 96 – 13 GIUGNO 2025

Riunione del 4 Giugno 2025

70.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Manna Roberto** n. q. di responsabile del settore volley della S.S. U.S. ACLI CINISELLO
- Sig.ra **Genovese Silvana** n.q. di Presidente p.t. della S.S. U.S. ACLI CINISELLO
- S.S. **U.S. ACLI CINISELLO** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **ROBERTO MANNA**, *nella sua qualità di responsabile del settore volley del Sodalizio Unione Sportiva ACLI Cinisello, per avere, in violazione dell'art. 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, abusato delle prerogative nascenti dal tesseramento dell'atleta M. G., essendole stato immotivatamente impedito sia il prestito verso altre società che il reintegro nelle file della squadra;*
- **SILVANA GENOVESE**, *in qualità di presidente p.t. della Unione Sportiva ACLI Cinisello, violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver, in concorso con il tesserato Manna, abusato delle prerogative nascenti dal tesseramento dell'atleta M. G., essendole stato immotivatamente impedito sia il prestito verso altre società che il reintegro nelle file della squadra;*
- **S.S. UNIONE SPORTIVA ACLI CINISELLO**, *in persona del presidente p.t, violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74, e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al suo presidente;*



OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto con il quale, in data 29/1/2025, l'atleta *M. G.* lamentava come il sodalizio di appartenenza (SS Unione Sportiva ACLI Cinisello), e per esso il Responsabile del settore volley tecnico, Sig. Roberto Manna, le avesse impedito di svolgere l'attività sportiva sia all'interno della compagine sportiva Acli Cinisello che presso altra Società associata alla FIPAV.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'acquisizione di articolata memoria difensiva redatta nell'interesse del Sodalizio, della Presidente p.t. sig.ra Genovese e del sig. Manna, la Procura Federale deferiva quest'ultimi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 4/6/2025.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la comminazione di adeguata emenda sanzionatoria a carico dei tesserati Roberto Manna e Silvana Genovese n.q. (quattro mesi di sospensione da ogni attività federale ciascuno) e della Società SS Unione Sportiva ACLI Cinisello (€ 400,00 di multa).

Per gli incolpati, comparsi personalmente, argomentava la linea difensiva l'avv. Massimo Della Rosa (ritualmente subentrato ad altro difensore) il quale, nel riportarsi alla propria Memoria tempestivamente trasmessa, chiedeva il non luogo a sanzione per tutti i prevenuti.

Il sig. Manna rilasciava spontanee dichiarazioni, negando qualsiasi addebito, valorizzando la legittimità del proprio comportamento, aderendo, infine, alle conclusioni rassegnate dal proprio difensore.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le dichiarazioni delle parti, ritiene che la condotta posta in essere dai prevenuti non possa essere considerata antiregolamentare.

L'Ufficio della Procura federale contesta, come riferito dal Sostituto procuratore anche in udienza, un "abuso delle prerogative" nascenti dal vincolo associativo per aver gli incolpati impedito, senza motivazione alcuna, ad una propria atleta, il prestito verso altro sodalizio e/o il reintegro nelle file della squadra.

Dalla documentazione acquisita agli atti, tuttavia, emerge uno svolgimento degli accadimenti affatto differente.



Ed invero, con decisione autonoma ed autodeterminata, in contrasto anche ai principi fondamentali dell'ordinamento federale, l'atleta M. G. ha comunicato, nel pieno della fase finale della stagione sportiva 2024, di voler abbandonare il sodalizio e non di non voler più giocare motivando la propria scelta in virtù di un dissenso tecnico con l'allenatore, reo, a dire dell'atleta, di considerare essa giocatrice ai margini del progetto tecnico (*i.e.* poco utilizzo in campo, sostituzione di ruolo, preferenza di altre atlete).

Decisione compendiata nel messaggio WhatsApp trasmesso dall'atleta al sig. Manna, Responsabile del settore tecnico del sodalizio di appartenenza, in data 16/4/2024 “[...] *ho deciso che il mio percorso in Acli finisce qua [...]*”.

Dalla cronologia della messaggistica istantanea acquisita agli atti emerge come l'atleta abbia, poi, mutato il proprio intendimento dopo essere venuta a conoscenza del cambio di direzione tecnica sulla panchina chiedendo, peraltro solo alla fine del mese di Ottobre 2024, il “*rilascio del cartellino*” pur in assenza di alcuna richiesta di prestito oneroso/gratuito e/o di cessione da parte di altro sodalizio.

La normativa in materia di svincolo e di “circolazione” degli atleti è analiticamente dettagliata e disciplinata (nella procedura e nella tempistica) dai Regolamenti federali e dalla Guida Pratica e non può essere superata da arbitrarie scelte dei tesserati (e/o degli associati).

Risulta pacifico come l'atleta non abbia esercitato il codificato diritto di recesso da sodalizio vincolante così come non vi sia alcuna richiesta di prestito o cessione della sig.ra M. G. formalizzata nei confronti della Acli Cinisello.

Tali circostanze inficiano *in nuce* la contestazione relativa all'aver “*immotivatamente impedito il prestito ad altra società*”.

Tuttavia, anche l'ulteriore contestazione appare non supportata da idoneo substrato probatorio, in quanto non solo non si ricava dagli atti la preclusione al “reintegro in squadra” oggetto di addebito, ma dalla documentazione e dai messaggi inviati proprio dall'atleta M. G. emerge un diverso svolgimento degli eventi.

Se da un lato, infatti, la ACLI Cinisello ha consentito alla propria atleta di allenarsi in prova con altri sodalizi nel rispetto della regolamentazione FIPAV (comunicazioni ufficiali di Maggio 2024 e Gennaio 2025), dal messaggio di tenore ampiamente confessorio del 5/11/2024, si legge come l'atleta M. G. abbia riferito all'allenatore della Acli Cinisello – nella piena consapevolezza di un contegno non conforme alla normativa - di allenarsi con altro sodalizio “*Allenarmi mi sto allenando anche se non potrei, ma non posso giocare e siamo già alla seconda di campionato*”.



In altri termini, la redazione di un esposto presentato all'Ufficio della Procura federale in data 29/1/2025, intervenuto in data successiva sia alla cosciente condotta posta in essere dalla stessa atleta (*i.e.* allenamento senza autorizzazione presso altra squadra nel Novembre 2024) che al rilascio all'autorizzazione della ACLI Cinisello ad allenarsi presso altro sodalizio (27/1/2025), appare quanto meno strumentale e meramente suggestivo.

In ogni caso, per i motivi sopra meglio esposti, il Collegio ritiene che non possano considerarsi integrati gli estremi per la dichiarazione di responsabilità disciplinare a carico dei prevenuti.

PQM

Dispone il non luogo a sanzione in relazione a tutti e tre gli incolpati.

Roma, 09 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Giugno 2025